

**ORDINANZA MUNICIPALE  
TASSE AMMINISTRATIVE CONCERNENTI LE PROCEDURE DI  
NATURALIZZAZIONE**

Il Municipio di Monteggio, richiamati:

- l'art. 38 della Legge federale sull'acquisto e la perdita della cittadinanza svizzera (LCit);
- l'art. 20 della Legge sulla cittadinanza ticinese sull'attinenza comunale dell'8 novembre 1994 e successiva modifica del 28 novembre 2005 (LCCit);
- l'art. 192 della Legge organica comunale (LOC) e art. 44 Regolamento di applicazione alla Legge organica comunale (RALOC);

con risoluzione n. 108 del 23 febbraio 2010

**o r d i n a**

**Art. 1** Per le procedure di concessione dell'attinenza comunale ai confederati e agli stranieri, il Municipio preleva una tassa amministrativa a copertura delle spese causate.

Principio di prelevamento

**Art. 2** Per i diversi tipi di procedura, il Municipio percepisce le seguenti tasse:

Ammontare delle tasse

Stranieri

- pratica di naturalizzazione agevolata	fr.	400.00
- pratica di naturalizzazione ordinaria, senza esame	fr.	700.00
- pratica di naturalizzazione ordinaria, con esame	fr.	800.00

Confederati

- pratica di naturalizzazione agevolata	fr.	300.00
- pratica di naturalizzazione ordinaria	fr.	700.00

Non sono previste esenzioni.

**Art. 3** Le tasse di cui all'articolo 2 devono essere pagate prima della formulazione del preavviso municipale alla competente autorità cantonale (procedura agevolata) o prima del licenziamento del messaggio municipale al Consiglio comunale (procedura ordinaria).

Pagamento

Le tasse sono dovute anche in caso di esito negativo della procedura di concessione dell'attinenza comunale o qualora il/la candidato/a ritiri la domanda di naturalizzazione durante o alla fine della procedura di accertamento.

**Art. 4**

Disposizioni  
finali

È abrogata l'Ordinanza municipale concernente il prelievo delle tasse di concessione dell'attinenza comunale del 20 maggio 1997 e le relative modifiche del 18 gennaio 1999.

La presente ordinanza entra in vigore trascorso il periodo di pubblicazione, riservati eventuali ricorsi ai sensi dell'art. 208 LOC.

Contro la presente ordinanza, è data facoltà di ricorso al Consiglio di Stato, entro il termine di 15 giorni, a decorrere dall'odierno avviso. Ciò, conformemente agli articoli da 208 a 213 della LOC.

Per il Municipio:

Il Sindaco  
V. Papa

La Segretaria f.f.  
M. Martinetti Scapozza

Periodo di pubblicazione: dal 8 marzo 2010 al 23 marzo 2010